

Anno XXV Supplemento al n° 03 15 Febbraio 2018

IN QUESTO NUMERO

SPECIALE LEGGE DI BILANCIO 2018 – II° PARTE

1. Legge di Bilancio 2018: le principali novità fiscali.
2. Novità in materia di pensioni - Prime indicazioni.
3. Legge di Bilancio 2018: Operai agricoli in pensione prima.

1) Legge di Bilancio: le principali novità fiscali.

L'approvazione della Legge di Bilancio 2018 (L. 27/12/2017 n. 205) con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale introduce novità di cui si elencano le principali.

Rinvio aumento aliquote IVA (c. 2)

Rinvio all'anno 2019 dell'aumento delle aliquote IVA con previsione che l'aliquota ridotta del 10% passerà all'11,50% dal 2019 e al 13% dal 2020 e l'aliquota ordinaria del 22% passerà al 24,2% dal 2019, al 24,9% dal 2020 e al 25% dal 2021.

Interventi di riqualificazione energetica (c. 3)

E' prorogata al 31.12.2018 la detrazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65%. Per gli impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse e per le schermature solari la detrazione è ridotta al 50%.

Interventi di recupero edilizio (c. 3)

E' prorogata al 31/12/2018 la detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 16-bis TUIR nella misura del 50% su un importo massimo di € 96.000.

Bonus mobili ed elettrodomestici (c. 3)

E' prorogata al 31/12/2018 la detrazione Irpef del 50% per le spese di acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di categoria A+ o A finalizzati all'arredo di immobili oggetto di interventi di recupero edilizio. Relativamente alle spese sostenute nel 2018 i lavori di recupero edilizio devono essere iniziati a decorrere dal 1/1/2017.

Interventi per sistemazioni a verde di aree e unità abitative (c. 12 – 15)

E' introdotta per il 2018 la nuova detrazione Irpef del 36%, da ripartire in 10 rate annuali, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare, relativa alle spese sostenute per sistemazione a verde di aree scoperte o unità immobiliari, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Cedolare secca per canoni concordati (c. 16)

Anche per il biennio 2018-2019 è applicabile la cedolare secca del 10% sugli affitti a canone concordato.

Proroga dell'iper e super ammortamento (c. 29 – 35)

Sono prorogate per l'anno 2018 le misure già presenti lo scorso anno che consentono alle imprese di aumentare le quote di ammortamento dei beni strumentali a fronte di nuovi investimenti. Gli incentivi si applicano esclusivamente nei confronti di titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il cui reddito è determinato in via analitica.

Fatturazione elettronica (c. 909; 915 – 917)

Dal 1/1/2019 le cessioni di beni e le prestazioni di servizio poste in essere tra soggetti residenti identificati in Italia dovranno essere obbligatoriamente documentate da fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) messo a disposizione dall'Amministrazione Finanziaria. La trasmissione può essere effettuata da un intermediario abilitato. Restano escluse dall'obbligo le operazioni effettuate o ricevute verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, per le quali entro l'ultimo giorno del mese successivo andranno fornite all'Amministrazione le relative informazioni. In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quella sopra indicata la fattura si intende non emessa ed al mancato corretto adempimento sono applicabili sanzioni. Lo SdI sarà utilizzato dall'Amministrazione anche per acquisire dati fiscalmente rilevanti. Gli obblighi relativi alla conservazione delle fatture elettroniche si intendono soddisfatti per tutti i documenti trasmessi con il sistema SdI e memorizzati dall'Agenzia Entrate. Sono esclusi dall'obbligo i contribuenti minimi e forfetari. Viene anticipato al 1/7/2018 l'obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina e gasolio per motori e prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese per appalti con la Pubblica Amministrazione. Contestualmente dal 1.1.2019 è abrogato lo spesometro.

Abolizione scheda carburante (c. 920 – 927)

Dal 1.7.2018 è abolita la scheda carburante quale strumento per la certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione. Dalla stessa data gli esercenti degli impianti di distribuzione carburante sono obbligati all'emissione della fattura elettronica. Ai fini della detraibilità Iva e della deducibilità del costo i pagamenti devono essere effettuati con carte di credito, di debito o prepagate.

Pagamento delle retribuzioni (c. 910 – 914)

Dal 1.7.2018 è fatto divieto di corrispondere in contanti le retribuzioni al lavoratore a prescindere dalla tipologia del rapporto pena l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

Sospensione esecuzione modelli F24 (c. 990)

E' stabilito che l'Agenzia delle Entrate può sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio. In caso di rilievo di un non corretto utilizzo del credito il versamento non si considera effettuato.

Rivalutazione terreni e partecipazioni (c. 997 – 998)

E' riproposta la possibilità di rivalutare il costo di acquisto dei terreni edificabili ed agricoli e delle partecipazioni all'1.1.2018 mediante redazione di perizia di stima e versamento dell'imposta sostitutiva dell'8% entro il 30.6.2018

Canone RAI (c. 1144)

Per il 2018 la misura del canone di abbonamento RAI per uso privato resta a 90 euro.

(E. Cricca)

2) Novità in materia di pensioni - Prime indicazioni.

In attesa delle relative circolari Inps di prossima emanazione, di seguito si fornisce una sintesi delle novità introdotte:

MODIFICA DEL MECCANISMO DELL'ADEGUAMENTO DELL'INCREMENTO ALLA SPERANZA DI VITA

Viene modificato il meccanismo di determinazione della speranza di vita a decorrere dal 2021 e gli incrementi non possono essere superiori a tre mesi, con recupero dell'eventuale misura eccedente nei successivi adeguamenti.

Non è previsto alcun adeguamento qualora la variazione sia di segno negativo, l'eventuale variazione negativa potrà essere recuperata nei bienni successivi.

NON APPLICAZIONE DELL'ADEGUAMENTO DELL'INCREMENTO ALLA SPERANZA DI VITA A SPECIFICHE CATEGORIE

L'adeguamento della speranza di vita per il biennio 2019-2020 (cinque mesi) non verrà applicato ai requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata nel caso di:

- lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento, le professioni di seguito elencate e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
professioni: Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, Conciatori di pelli e di pellicce, Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, Conduttori di mezzi pesanti e camion, Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido, Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati, Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti, Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca,

Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative, Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011, Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

I lavoratori che svolgono le professioni di cui sopra attualmente possono richiedere l'APE Sociale se in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva.

- I lavoratori rientranti nelle ATTIVITA' USURANTI e siano in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

E' confermata l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita per il 2019 nei confronti dei lavoratori precoci.

Quindi, si ritiene, che dal 2019 il requisito ridotto sarà pari a 41 anni e 5 mesi.

E' confermata l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita per il 2019 (5 mesi) ai soggetti che, al momento del pensionamento, godono dell'indennità APE Sociale.

Sempre per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e lavori usuranti è previsto il non innalzamento dal 2021 del requisito anagrafico a 67 anni (per la pensione di vecchiaia) previsto dalla riforma Fornero

Pertanto, **gli operai agricoli**, in particolari condizioni, anche per gli anni dal 2021 dovrebbero accedere alla pensione di vecchiaia all'età di 66 anni e sette mesi

APE VOLONTARIA

L'istituto sperimentale dell'APE Volontaria viene prorogata al 31 dicembre 2019.

L'Istituto dell'APE Volontaria aveva carattere sperimentale per il 2017 e 2018, considerato che l'APE Volontaria non è ancora stata resa operativa la sperimentazione dell'anticipo pensionistico volontario è stato prorogato al 31 dicembre 2019.

APE SOCIALE

L'APE Sociale viene estesa a nuove situazioni:

- In riferimento ai soggetti in stato di disoccupazione il requisito dello *stato di disoccupazione* si configura (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto) anche nel caso di **scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato**, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.
- In riferimento ai soggetti che assistono da almeno 6 mesi familiari con handicap grave, la possibilità di richiedere l'APE Sociale si estende anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch'essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.
- In riferimento ai lavoratori dipendenti che svolgono professioni gravose l'arco temporale richiesto – relativo allo svolgimento dell'attività gravosa – può essere ricercato anche nei *sette anni negli ultimi dieci ovvero* (come già previsto) *almeno sei anni negli ultimi sette*.

Il requisito contributivo per accedere all'APE Sociale (sia per le ipotesi con i 30 anni che con i 36 anni) si riduce per le donne, nella misura di dodici mesi ogni figlio, nel limite massimo di due anni.

Particolarmente importante per il nostro settore agricolo è la disposizione che dal 2018 introduce gli operai dell'agricoltura e della zootecnia e della pesca fra le Categorie specifiche di lavoratori addetti alle "professioni gravose" che possono accedere all'APE Sociale ed alla "pensione anticipata" con i requisiti dei "lavoratori Precoci" qualora siano in possesso di almeno un anno di contribuzione effettiva prima del compimento dei 19 anni di età.

Per le modalità attuative delle procedure per le nuove attività aggiunte dalla Legge di Bilancio 2018 si dovrà attendere l'emanazione di apposito Decreto Interministeriale.

Nell'anno 2018 i lavoratori che hanno il requisito di "lavoratori precoci" accedono alla pensione anticipata (ex pensione di anzianità) con 41anni di contribuzione e per gli anni 2019 e 2020 il requisito sarà di 41 anni e tre mesi.

E' assunto a riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro, il numero minimo di giornate pari 156 gg. annue.

LAVORATORI PRECOCI

In riferimento ai soggetti che assistono da almeno 6 mesi familiari con handicap grave rientranti nella possibilità di richiedere il beneficio lavoratori precoci si estende anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni oppure siano affetti anch'essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti.

In riferimento ai lavoratori dipendenti che svolgono professioni gravose, l'arco temporale richiesto – relativo allo svolgimento dell'attività gravosa – può esser ricercato anche nei *sette anni negli ultimi dieci ovvero* (come già previsto) *almeno sei anni negli ultimi sette*.

APE-RITA (rendita integrativa temporanea anticipata)

La RITA, introdotta in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2017 per il periodo 1° maggio 2017 – 31 dicembre 2018, consiste nella possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.

La RITA da essere sperimentale fino al 31 dicembre 2018 viene resa una misura strutturale. A tal fine significative modifiche sono state apportate alla normativa che regola le forme pensionistiche complementari.

Dal 2018 la Rita può essere richiesta:

- dai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica della pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi e abbiano alla data della domanda almeno venti anni di contribuzione.

In questo caso la Rita se richiesta viene erogata dal momento dell'accettazione della domanda fino al conseguimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia.

La RITA consiste nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato dal montante accumulato richiesto.

- Dai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

ASSEGNO DI NATALITA' – BONUS BEBE'

L'assegno di natalità – viene riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 e fino al primo anno di età o nel primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione.

Il nostro Patronato Enapa, con Rudy Donati ed Elisa Sangiorgi, ai telefoni 0516232030-051783980-051783981 è a disposizione degli interessati per fornire tutte le informazioni in merito, verificare le posizioni contributive, i possibili accessi alla pensione e predisporre le relative pratiche all'Inps.

Si ribadisce che le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 possono risultare favorevoli agli operai agricoli se vengono soddisfatti alcuni requisiti che verranno valutati.

(R. Donati)

3) Legge di Bilancio 2018: Operai agricoli in pensione prima.

Fra i tanti provvedimenti in materia di pensioni inseriti nella legge di Bilancio 2018, di notevole interesse è l'ampliamento dei così detti "lavori faticosi" con l'inserimento di ulteriori quattro categorie di lavoratori fra i quali gli operai agricoli.

Pertanto, a particolari condizioni, fra le quali lo svolgimento della "attività lavorativa faticosa" per almeno sei anni negli ultimi sette di attività lavorativa oppure sette anni negli ultimi dieci, gli operai agricoli possono essere inseriti fra i lavoratori precoci (se in possesso di un anno di contribuzione effettiva prima dei diciannove anni) e quindi accedere alla pensione anticipata (ex pensione di anzianità) con 41 anni di contributi anziché i 42 e 10 mesi previsti per il corrente anno per gli uomini e 41 anni e 10 mesi se donne.

Inoltre per il biennio 2019-2020 **l'adeguamento della speranza di vita, cinque mesi, non verrà applicato** per i lavoratori di cui sopra ed in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni, sia per quanto riguarda i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia che alla pensione anticipata.

Quindi, per quanto riguarda la pensione di vecchiaia, sia uomini che donne accederanno alla pensione all'età di 66 anni e sette mesi anziché all'età di 67 anni.

Considerata la complessità delle novità introdotte dal 2018 e che si riflettono conseguentemente sui requisiti pensionistici in avvenire, che in alcuni casi possono essere anticipati, invitiamo tutti gli interessati ed **in particolare gli operai agricoli** a rivolgersi al nostro Patronato Enapa con Rudy Donati ed Elisa Sangiorgi ai numeri telefonici 0516232030; 051783980; 051783981 per ricevere tutte le informazioni necessarie, verificare le loro posizioni contributive all'Inps e predisporre le relative pratiche.

(R. Donati)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	